

REGOLAMENTO (CE) N. 3071/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (primo semestre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti di codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 % e senza prelievo, il cui volume globale, espresso in peso del prodotto, è fissato a 34 300 tonnellate;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1° luglio 1995, si intende mantenere questo contingente nel cosiddetto regime « di accesso corrente »; che è quindi opportuno, in questa fase, aprire detto contingente soltanto per il primo semestre 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo dell'anno, ovverossia il 50 % delle 34 300 tonnellate disponibili nell'arco del 1995; che il rimanente verrà aperto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dei suddetti risultati e sulla base delle medesime;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68

del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il primo semestre 1995 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume globale di 17 150 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a);
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 3

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).